



Ordinanza n. 71 del 23.06.2018

**LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE E SOSTE PER MANIFESTAZIONI LUDICO-RICREATIVE
DEL 30/06/2018 e 01 LUGLIO 2018**

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza

Vista le Delibere di Giunta n.178 del 29/05/2018 e n.200 del 19/06/2018, aventi per oggetto l'organizzazione di manifestazioni ludiche/culturali denominate rispettivamente "NOTTAMBULA" e "LA CITTA DEI BAMBINI E POMPIROPOLI", da svolgersi sabato 30 giugno e domenica 1 luglio 2018;

Tenuto conto della riunione di servizio indetta dall'Assessore alla Cultura, Dr.ssa Vanna Bianconi, svoltasi il 12/06/2017;

Verificato che tali iniziative saranno effettuate nel centro città e vie adiacenti;

Constatato che la D.G.M. n.----- sopra citata, prevede che la manifestazione è autorizzata in deroga al "Regolamento Comunale delle Feste Popolari" di cui alla D.C.C. n. 20 del 29/04/2013, in vigore dal 02/08/2013, in special modo all'art. 8 (deroga agli orari e limite di rumorosità), nonché all'Ordinanza Sindacale n. 51 del 10/09/2013 avente per oggetto "Determinazione orari per l'utilizzo di strumenti musicali e amplificatori nei locali dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, nelle feste popolari e manifestazioni in genere";

Ravvisata quindi la necessità di adottare tutti i provvedimenti ritenuti utili per garantire la sicurezza della circolazione stradale ed alla salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Visti gli art.li 5 e 7 del C.d.S. emanato con D.L. del 30/04/92, n° 285, nonché il relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto l'articolo 9 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi del 2.02.2003:

ORDINA

SABATO 30 GIUGNO 2018, al fine di permettere l'effettuazione della manifestazione "NOTTAMBULA" si ritiene di interdire, ai fini della sicurezza, il traffico e la sosta nelle seguenti zone:

- dalle ore 15.00 fino al termine della manifestazione divieto di sosta e transito in Via Garibaldi, Piazza del Popolo e via E. Rosa;
- dalle ore 17.00 fino al termine della manifestazione divieto di sosta e transito in via Eustachio, e via Roma;
- dalle ore 19.30 fino al termine della manifestazione divieto di sosta e transito in viale Eustachio;
- dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione divieto di sosta e transito in via D. Alighieri, nel tratto compreso tra fra v.le Matteotti e e via A. Manzoni;
- in viale Mazzini, con preavviso ad utile distanza, verrà segnalata il divieto di transito per via e viale Eustachio.

Il traffico proveniente da Viale Bigioli con direzione centro città, percorrerà viale Matteotti (primo tratto in senso di marcia inverso), proseguendo per rotatoria in prossimità del Cinema Italia e per viale Mazzini;

In prossimità dell'incrocio di Viale Eustachio, con Viale Bigioli e via Eustachio, verrà installata segnaletica luminosa per attraversamento pedoni;



DOMENICA 1 LUGLIO 2018, al fine di permettere l'effettuazione della manifestazione "LA CITTA DEI BAMBINI E POMPIROPOLI", si ritiene di interdire, ai fini della sicurezza, il traffico e la sosta nelle seguenti zone:

- dalle ore 8.00 divieto di transito e soste in Piazza del Popolo nel tratto compreso tra il civico n°19 e il civico n°45.
- dalle ore 14.00 divieto di transito e soste in Piazza del Popolo, via Garibaldi e via E. Rosa.

Disporre, ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm., la rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la collocazione della relativa segnaletica integrativa;

Escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché i veicoli per portatori di handicap muniti dell'apposito contrassegno nei tratti di strada sopra descritti, salvo l'interdizione al transito anche a quest'ultimi nella zone strettamente interessate alla manifestazione;

I veicoli in difetto verranno rimossi coattivamente;

DEMANDA

° al Servizio Comunale di segnaletica stradale l'incaricato di riprodurre in loco i contenuti del presente provvedimento apponendo la prescritta verticale perimetrale ed orizzontale, nonché la prescritta segnaletica di segnalazione, almeno 48 ore prima dell'inizio delle manifestazioni.

° agli Agenti della Forza Pubblica, il personale della Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale, il personale della Protezione Civile e l'Associazione comunale Carabinieri in congedo, per fini collaborativi con il Comando Polizia Municipale, l'autorizzazione ad espletare attività di informazione e cura dell'applicazione della presente ordinanza,

AVVERTE

° che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Avverte altresì

° che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art.27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo codice della strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art.74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

° che ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR delle Marche, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Comandante della Polizia Municipale
Cap. Sinobaldo CAPALDI

